

# CITTA' DI ORIA

#### PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

## COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del Registro OGGETTO: Sentenza n. 1219/2017 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi a conclusione del procedimento vertente tra le parti Erario Luigi c/Comune di Oria. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio - Art. 194 D.lgs. n. 267/2000 lett. a)

Data: 28/07/2017

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di LUGLIO, alle ore 17:40, nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta Ordinaria di 2ª^ convocazione partecipata dal SINDACO Cosimo Ferretti e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	FERRETTI Cosimo	X	
2	CANIGLIA Glauco	X	
3	SPINA Leonzio		X
4	PATISSO Cosimo	X	
5	TRENTINO Giovanni		X
6	SORRENTO Gianfranco	X	
7	<b>CARONE Tommaso</b>	X	
8	PROTO Antonio	X	
9	CONTE Cosimo	X	

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
10	MAZZA Angelo	X	
11	VITTO Ermanno	X	
12	FULLONE Antonio		X
13	MICELLI Antonio		X
14	BIASI Francesco	X	
15	CARONE Maria		X
16	ZANZARELLI Claudio		X
17	POMARICO Cosimo		X
17	POMARICO Cosimo		X

Totale presenti 10

Totale assenti 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Glauco Caniglia, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini LA SEDUTA E' PUBBLICA.

#### Premesso che:

- con atto di citazione notificato in data 23.10.2015, il signor Erario Luigi (con avv. Antonello D'Amico) conveniva l'Ente dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi al fine di ottenere il risarcimento dei danni a suo dire subiti alla ore 0,35 del 6.10.2014 allorchè in via Torre Santa Susanna, in prossimità dell'intersezione con la S.P. 51- con la sua AUDI tgt CG755HM impattava contro una transenna riversa in terra ma non visibile per le forti piogge in atto, riportando danni quantificati in citazione di € 2.410,50;
- la documentazione relativa alla fase pregiudiziale comprendeva:
- la iniziale richiesta di risarcimento pervenuta il 3.11.2014, generica e priva di documentazione a supporto dell'istanza;
- la nota del 9.12.2014 con cui il Comandante della P.M. comunicava che nulla risultava agli atti e di non aver avuto alcuna notizia del fatto;
- la nota prot. 22292 del 17.11.2014 con la quale il Responsabile del Servizio Contenzioso motivatamente rigettava l'istanza risarcitoria anche in considerazione dell'assenza di documentazione utile a comprovare quanto asserito dalla parte richiedente e che la controparte, nonostante specifica richiesta, non ha più provveduto a presentare;
- tra l'altro, nello specifico e nel merito, il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso contestava in ogni caso l'arbitraria esclusiva attribuzione all'Ente della responsabilità del presunto ivi descritto sinistro, all'uopo rilevando quanto risultasse improbabile la asserita "inaspettata presenza di una transenna riversa a terra ed occupante la carreggiata", considerato che la velocità moderatissima alla quale l'attore dichiarava di viaggiare a causa delle avverse condizioni metereologiche avrebbe consentito di avvistare in tempo utile ogni possibile situazione di pericolo, ivi compresa la transenna accidentalmente riversata per terra, così da poterla evitare, a meno che il "violento rumore" avvertito a seguito dell'impatto non avesse invece costituito prova di una imprudente percorrenza del tratto stradale a velocità elevata;
- per tutto quanto innanzi evidenziato si è ritenuto pertanto doverosa la difesa giudiziale al fine di contestare la pretesa risarcitoria;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 104 del 10.12.2015, stabiliva quindi di costituirsi in giudizio al fine di tutelare le ragioni dell'Ente, invocando in particolare l'esimente del caso fortuito o forza maggiore;
- il Comune pertanto si costituiva contestando le avverse richieste e chiedendo il rigetto della domanda

Considerato che il richiamato procedimento si è concluso con la Sentenza n. 1219/2017, di accoglimento della domanda attrice, con la quale il Giudice ha ritenuto di attribuire la responsabilità dell'accaduto al convenuto Ente Comunale in quanto, sia pur la caduta della transenna sia stata accidentale perché attribuibile alle cattive condizioni metereologiche, avrebbe dovuto essere ancorata al suolo al fine di non costituire un pericolo per la circolazione;

**Dato atto** in particolare che la richiamata sentenza, ha condannato questo Ente Comunale al pagamento in favore dell'attore la somma di € 686,36 (quindi ad una cifra comunque nettamente inferiore rispetto alla originaria domanda risarcitoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla domanda;

Che per quanto concerne le spese del giudizio, queste sono state compensate per un terzo, ed il Comune condannato alla rifusione in favore dell'attore della restante parte liquidata come in dispositivo con distrazione in favore dell'avv. Antonello D'Amico;

Dato atto quindi che l'esito del suddetto giudizio ha determinato una spesa complessiva non impegnata di € 1.560,25 da fronteggiare con fondi comunali e che la suddetta situazione debitoria fuori bilancio è da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 dall'organo consiliare previa acquisizione del relativo parere del collegio dei Revisori dei Conti;

**Verificato** che, nello specifico, le somme dovute dal questo Ente in virtù della sentenza di che trattasi, sono le seguenti:

Sorte capitale	€ 686,36
Interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento (06.10.2014)	<u>€ 12,95</u>
Spese processuali	
	<b>€ 723,20</b>
	(di cui € 423,20 per
	spese, compresa ctu)
Rimborso spese generali al 15%	€ 45,00
Cap 4%	€ 13,80
Iva su imponibile 22%	€ 78,94

Che nonostante la proposizione del gravame avverso la suddetta sentenza, nei confronti della quale pertanto non si è prestata acquiescenza, l'Ente non può sottrarsi al pagamento delle suindicate somme non essendo sospesa la esecutività del provvedimento;

**Richiamato** l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce "1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

- 2. Per il pagamento l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'Ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli artt. 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.";

Atteso che il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali"

Considerato che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 delle legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente

Dato atto che secondo la magistratura contabile (*ex multis*, Corte dei conti Sez. contr. Calabria, n. 51/09), una valutazione di utilità pubblica della condotta che ha determinato la specifica sopravvenienza passiva non è sempre necessaria per le fattispecie di cui alle lettere dalla a) alla d) del citato art.194, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, trattandosi di situazioni debitorie fuori bilancio che traggono origine non da comportamenti colpevoli, attivi od omissivi, di amministratori o funzionari, ma da fatti esterni difficilmente prevedibili e regolamentabili, ovvero –come nel caso di specie- comunque riguardanti spese dovute per legge o connesse ad adempimenti obbligatori per legge. In particolare, nel caso di sentenze esecutive, ricadente nella fattispecie di cui alla lett.a), l'Amministrazione è tenuta a riconoscere l'intero debito derivante dalla sentenza stessa, ivi compresi gli oneri accessori in essa determinati e riconosciuti, apprestando gli idonei mezzi di finanziamento;

#### **Considerato** inoltre che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- la figura del debito fuori bilancio derivante da "sentenze esecutive" si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza di un provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche un ente pubblico, ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2929 c.c.)
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito; (Corte Sicilia –

Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti Sez. di controllo Friuli Venezia Giulia delibera n. 6/2005);
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente; (Corte dei Conti Sez. controllo F.V.G. delibera n. 6/2005);
- la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che "...con riferimento ai debiti nascenti da sentenza di condanna è possibile pagare anche prima del riconoscimento da parte dell'organo consiliare, massima espressione politica dell'autonomia dell'Ente...", al fine di evitare maggiori danni da interessi e ulteriori oneri a carico dell'Ente, anche perché "...il riconoscimento non potrebbe mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva..." e, anche "..qualora il Consiglio dovesse negare il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l'esperimento dell'azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell'Ente" (Corte dei Conti Sicilia –sez. di controllo parere del 25/10/2006)

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 194;

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

**Visti** i pareri resi in calce alla presente proposta ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**Riconosciuta** la competenza dell'organo consiliare a provvedere in merito;

#### SI PROPONE LA SEGUENTE

#### DELIBERA

- 1) Di riconoscere quale debito fuori bilancio la somma complessiva di € 1.560,25 in esecuzione della Sentenza n. . 1219/2017 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi a conclusione del procedimento vertente tra le parti Erario Luigi c/Comune di Oria esecutiva ex lege finanziando l'importo complessivo del debito fuori bilancio con imputazione della spesa sul cap. 1290/4 del bilancio 2017;
- 4) Di dare atto che si è provveduto a dare copertura finanziaria con apposita variazione di bilancio di cui alla deliberazione di salvaguardia degli equilibri;
- 5) Di demandare all'Ufficio Contenzioso tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente deliberato;
- 6) Di trasmettere per il tramite della segreteria comunale, copia del presente atto alla Procura contabile della Corte dei conti a norma dell'art. 23 legge n. 289/02

	COPIA
7)	<b>Di dichiarare</b> la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D.lgs. 267/2000.

Presenti: n. 10 -votanti n. 10 -assenti: n. 7

voti favorevoli: n. 10 voti contrari: // astenuti: //

## PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.VO. N. 267/2000

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica. Oria, lì 21/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.

	$\boldsymbol{\cap}$	DI	•
•	v	PΙ	А

Oria, lì 21/07/2017

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dott.ssa Angelica Sabba

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267. Oria, lì 20/07/2017

Il Segretario Generale F.to Dott. Rosario Cuzzolini

**COPIA** 

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to Glauco Caniglia

SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Rosario Cuzzolini

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. 1229

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 03/08/2017

Oria, lì 03/08/2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana D'Elia

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 28/07/2017

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Oria, lì 28/07/2017

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, lì 03/08/2017

IL SEGRETARIO GENERALE